TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DELLA COMPETENZA DI DISPORRE IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

(3)

Versione in vigore dal 30 giugno 2002, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasferimento all'autorita' giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennita' di espropriazione per causa di pubblica utilita'
Estremi	Legge 3 aprile 1926, n. 686
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1926

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasferimento-all-autorita-giudiziaria-della-competenza-di-disporre/art-3-provvedimento-abrogato-dal-d-p-r-8-giugno-2001-n-327/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it